

**CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALE ALLA MACELLAZIONE (AVICUNICOLI),
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009**

Data del sopralluogo ____/____/____

Sopralluogo effettuato da _____ Qualifica _____

RAGIONE SOCIALE (timbro)

Legale rappresentante: Sig. _____ nato a _____ il ____/____/____
residente a _____ Prov. _____ in Via _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____

SEDE PRODUTTIVA (Stabilimento di macellazione)

Numero di riconoscimento/registrazione _____

Via _____ C.A.P. _____ Comune _____

Località _____ Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

Responsabile Autocontrollo: Sig./Dott. _____ dipendente ☐ consulente esterno ☐

Responsabile del Benessere animale: ³ Sig./Dott. _____ dipendente ☐ consulente esterno ☐

Addetti produzione n. _____ di cui ☐ dipendenti n. _____ ☐ esterni n. _____

Addetti alla gestione animali vivi n. _____ di cui ☐ dipendenti n. _____ ☐ esterni n. _____

Specie/i animali macellate : _____ n. medio di animali macellati per settimana di macellazione _____

Metodo/Metodi di stordimento degli animali: _____ Macellazione secondo rito religioso No ☐ Sì ☐ (specificare) _____

RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA PRESENTI AL SOPRALLUOGO

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE VERIFICA DOCUMENTALE (PROCEDURE E REGISTRAZIONI)

1. GENERALITÀ

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. L'OSA ha elaborato una procedura operativa al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni ad esso correlate siano effettuate risparmiando agli animali dolori, ansie e sofferenze.	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5 Se la procedura non è messa a disposizione dell'A.C.: art.3 comma 6
2. Nella procedura per ciascuna linea di macellazione :					
2.1. viene indicato il numero massimo di animali/ ora (riportare).....	Art. 14 comma 2 punto a)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 2
2.2. vengono individuati i metodi di stordimento e di immobilizzazione rispetto alla categoria e al peso degli animali macellati (riportare).....	Art. 14 comma 2 punto b)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 2
2.3. viene designato un responsabile per il benessere animale ³	Art. 17 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 11 comma 1
2.4. vengono chiaramente descritte le competenze del responsabile del benessere animale ³	Art. 17 comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 11 comma 2
2.5. vengono individuati operatori, adeguatamente formati, che effettuano le operazioni di: 2.5.1. maneggiamento (scarico) e cura (stabulazione) degli animali prima della loro immobilizzazione; 2.5.2. immobilizzazione degli animali; 2.5.3. stordimento; 2.5.4. valutazione dell'efficacia dello stordimento; 2.5.5. sospensione o sollevamento di animali vivi;	Art. 7 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 7

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

2.5.6. dissanguamento; 2.5.7. macellazione in conformità all'art.4 paragrafo 4 (macellazione rituale, senza previo stordimento)					
2.6. vengono indicate le modalità di abbattimento degli animali che presentano ferite (contusioni, lacerazioni) o fratture.	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
2.7. vengono indicate le modalità di valutazione della idoneità al trasporto degli animali in arrivo, la gestione delle non conformità rilevate e le comunicazioni/azioni correttive da mettere in atto	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3. Per quanto riguarda lo stordimento/abbattimento :	Art. 6 comma 2 punto b)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3.1. la procedura individua i mezzi/strumenti di stordimento utilizzati.	Art. 6 comma 2 punto a)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3.2. tiene conto delle raccomandazioni del fabbricante (tra cui anche specie, categorie, quantità/peso degli animali cui il dispositivo è destinato);	Art. 6 comma 2 punto a)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3.3. oppure, nel caso di strumenti per cui queste raccomandazioni non sono disponibili, definisce chiaramente le modalità di uso di questi strumenti;	Art. 6 comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5
3.4. definisce i parametri fondamentali, in relazione al metodo utilizzato, per garantire un efficace stordimento degli animali;	Art. 6 comma 2 punto b)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art.3 comma 5
3.5. prevede dei controlli regolari e su un campione sufficientemente rappresentativo di animali in relazione alla entità delle macellazioni, al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte;	Art. 16 comma 1 (Art. 5 comma 1)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1
3.6. prevede la presenza di adeguato dispositivo di stordimento di riserva che deve essere immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 5

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

3.7. per la macellazione rituale , prevede dei controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o scottatura;	Art. 16 comma 1 (art. 5 comma 2)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1
4. Le procedure di controllo delle fasi di stordimento/abbattimento degli animali definiscono: 4.1. il nome della persona responsabile; 4.2. gli indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza/coscienza, insensibilità/ sensibilità negli animali; 4.3. in caso di macellazioni rituali , anche gli indicatori destinati a rilevare l'assenza di segni di vita (Art.5, punto 2 del Regolamento 1099/2009); 4.4. i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori sono soddisfacenti; 4.5. le circostanze e il momento in cui debbono essere eseguiti i controlli; 4.6. il numero di animali per ogni campione da esaminare;	Art. 6 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1 Art. 3 comma 5
4.7. precisano le misure da prendere nel caso in cui i controlli indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di macellazioni rituali, che un animale presenti ancora segni di vita;	Art. 16 comma 2 punto f)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1 Art. 3 comma 5
5. Le non conformità rilevate e le azioni correttive adottate sono documentate e registrate.	Art. 5 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 4 comma 3
6. Per i dispositivi di stordimento elettrici e quelli a gas, le registrazioni dei parametri vengono conservate almeno per un anno.	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. Il personale (compreso quello dipendente da imprese esterne) addetto alle operazioni di macellazione: 1.1. è in possesso dello specifico certificato di idoneità (vedasi art. 7, comma 2, paragrafi a) – g) 1.2. dimostra di avere un adeguato livello di competenze per eseguire le operazioni ad esso affidate in maniera conforme a quanto stabilito nella procedura.	Art. 7 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 7

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. L'OSA gestisce la propria attività di manutenzione degli strumenti per lo stordimento con: 1.1. identificazione del responsabile della manutenzione, inventario e localizzazione di impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento; 1.2. raccolta delle istruzioni messe a disposizione dai fabbricanti; 1.3. programmazione degli interventi di manutenzione ordinari comprensiva delle procedure di verifica e taratura degli strumenti, (se prevista) con identificazione delle modalità e delle frequenze degli interventi e previsione di manutenzione straordinaria quando necessaria; 1.4. registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di taratura (se prevista).	Art. 9 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 2
1. Il sopralluogo evidenzia che l'OSA tiene il registro di manutenzione contenete le registrazioni degli interventi effettuati	Art. 9 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 2

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE

VERIFICA CON SOPRALLUOGO

1. ABBATTIMENTO E ATTIVITÀ CORRELATE

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. Il personale sa chi è il responsabile del benessere animale e ne conosce le specifiche competenze. ³	Art. 17 comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 11 comma 2
2. Il sopralluogo evidenzia che le operazioni di seguito riportate vengano svolte secondo quanto dichiarato dall'OSA nella procedura: 2.1. maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; 2.2. immobilizzazione degli animali; 2.3. sospensione o sollevamento di animali vivi; 2.4. dissanguamento; 2.5. macellazione in conformità all'art. 4 paragrafo 4 (macellazione rituale, senza previo stordimento); 2.6. valutazione dello stato di incoscienza/coscienza, insensibilità/sensibilità e/o di morte (quest'ultimo punto in caso di macellazione rituale).	Art. 7 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 7
3. Quando i risultati dei controlli indicano che un animale non è adeguatamente stordito, la persona responsabile prende immediatamente le misure opportune, come precisato nelle POS.	Art. 16, comma 1 (Art. 5, comma 1)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 10 comma 1
4. Vengono valutate le condizioni di benessere per ogni partita di animali in arrivo. 5. Gli animali sono scaricati il più rapidamente possibile. 6. Vengono macellati senza indebito ritardo. 7. Se non sono macellati immediatamente, vengono condotti nei locali di stabulazione.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
8. Qualora gli animali siano trasportati in contenitori , questi devono essere: 8.1. in buone condizioni;	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

8.2. manipolati con cura in modo da non essere fatti cadere o rovesciati; 8.3. se impilati, vengono caricati e scaricati con mezzi meccanici; 8.4. deve essere il più possibile limitata la caduta di urina e feci dai contenitori sovrastanti su quelli al piano inferiore; 8.5. non deve essere ostacolata la ventilazione.					
9. Gli animali durante le operazioni di scarico: 9.1. non vengono percossi né manipolati in modo da causare dolore o sofferenze evitabili; 9.2. non vengono trascinati per le zampe. Possono essere sollevati per le zampe, ma non per la testa, orecchie, coda, occhi. 9.3. per la loro movimentazione non vengono usati strumenti con estremità aguzze; 9.4. non vengono usati strumenti che trasmettono scariche elettriche; 9.5. le zampe non vengono legate assieme.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
10. Qualora gli animali vengano stabulati: 10.1. sono presenti zone chiaramente identificate per tenere animali in isolamento sanitario; 10.2. sono previsti adeguati spazi fra i contenitori per potere controllare gli animali.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
11. Se gli animali sono stabulati per più di 12 ore: 11.1. vengono adeguatamente alimentati e abbeverati; 11.2. hanno lettiera adeguata (o materiale simile) conformemente alla specie.	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
12. Per la immobilizzazione degli animali: 12.1. non vengono sospesi o sollevati gli animali coscienti (ad eccezione dei volatili da cortile); 12.2. non vengono stretti meccanicamente o legati gli arti o le zampe degli animali (ad eccezione di volatili da cortile); 12.3. non viene reciso il midollo spinale con uno strumento da taglio (es. un pugnale o una daga); 12.4. non vengono utilizzate scariche elettriche per immobilizzare l'animale che non lo stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, ed, 12.5. in particolare non deve essere usata corrente elettrica applicata intorno al cervello.	Art. 15, comma 3		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1
13. Le operazioni di stordimento, agganciamento, sospensione e dissanguamento degli animali: 13.1. vengono eseguite su un animale alla volta nel caso in cui sia una sola persona responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali; 13.2. qualora si esegua un semplice stordimento o in caso di macellazioni	Art. 15 (Allegato III)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 9 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

rituali viene eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi; 13.3. la stimolazione elettrica viene eventualmente eseguita solo dopo aver verificato lo stato di incoscienza degli animali;					
14. È presente e disponibile un adeguato dispositivo di stordimento di riserva, che può essere diverso da quello utilizzato per primo;	Art. 9 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 3
15. I controlli previsti dalla procedura vengono regolarmente eseguiti;	Art. 5 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 4 comma 3

2. STRUTTURE E ATTREZZATURE

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
1. Gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali: 1.1. ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti; 1.2. siano protetti da ferite; 1.3. siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale; 1.4. non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali; 1.5. non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; 1.6. non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.	Art. 3 comma 2		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 3 comma 1
2. Per tutte le strutture di stabulazione: 2.1. la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione garantiscono costantemente il benessere degli animali; 2.2. in caso di mezzi meccanici di ventilazione , è previsto un dispositivo di allarme ed emergenza in caso di guasto; 2.3. le strutture di stabulazione sono progettate e mantenute per minimizzare il rischio che gli animali si feriscano; 2.4. le strutture per la stabulazione degli animali sono progettate e costruite in modo da facilitare l'ispezione degli animali; 2.5. è presente una illuminazione adeguata, (fissa o portatile) tale da garantire l'ispezione degli animali in qualunque momento;	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 1
2.6. viene indicata la capacità massima per ciascuna area di stabulazione	Art. 14 comma 2 punto c)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 2

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

3. Dispositivi e strutture di immobilizzazione: sono progettati, costruiti e conservati in modo da: 3.1. ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento o abbattimento; 3.2. evitare ferite o contusioni agli animali; 3.3. ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati; 3.4. ridurre al minimo il tempo di immobilizzazione.	Art. 14, comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 8 comma 1								
4. Dispositivi meccanici di stordimento 4.1. Nel caso di proiettile captivo (penetrante o non penetrante) gli strumenti dovranno essere scelti in funzione della specie e delle dimensioni dell'animale; 4.2. Nel caso di proiettile captivo non penetrante gli operatori dovranno evitare le fratture del cranio.	Art. 4, comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 4 comma 1								
5. Dispositivi elettrici di stordimento: 5.1. qualora l'elettroanestesi sia effettuata con dispositivi che applicano la corrente limitatamente alla testa, devono essere rispettati i limiti riportati nella tabella sottostante: <table><tr><td>Categoria animale</td><td>Polli</td><td>Tacchini</td><td>Conigli ²</td></tr><tr><td>Corrente minima (A)</td><td>240 mA</td><td>400 mA</td><td>140mA</td></tr></table>	Categoria animale	Polli	Tacchini	Conigli ²	Corrente minima (A)	240 mA	400 mA	140mA	Art. 4, comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 4 comma 1
Categoria animale	Polli	Tacchini	Conigli ²										
Corrente minima (A)	240 mA	400 mA	140mA										
5.2. sono provvisti di un dispositivo che visualizza e registra i parametri elettrici fondamentali per ciascun animale stordito; 5.3. tale dispositivo è posizionato in modo da essere chiaramente visibile ed udibile per il personale; 5.4. emette un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile qualora la durata dell'esposizione scenda al di sotto del livello richiesto; 5.5. qualora siano presenti dispositivi elettrici automatici, essi applicano una intensità di corrente costante quando il dispositivo opera a frequenza costante, tale frequenza deve essere chiaramente riportata nelle istruzioni della apparecchiatura e nelle procedure dello stabilimento e se ne può omettere la registrazione; 5.6. il mantenimento delle caratteristiche della frequenza deve essere controllato (vedi certificazioni di manutenzione).	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 8 comma 1								
6. Dispositivi elettrici di stordimento in bagni di acqua: 6.1. esiste un metodo alternativo di abbattimento per gli animali che non possono essere sospesi ai ganci (es. troppo piccoli, feriti, ecc); 6.2. i ganci di sospensione vengono umidificati prima che i volatili vengano	Art. 4 comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 4 comma 1								

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

appesi; 6.3. gli animali sono esposti alla corrente per almeno 4 secondi;																									
6.4. viene applicata una corrente pari alla intensità minima prevista come nella tabella sotto riportata: <table><tr><th>Frequenza (Hz)</th><th>Polli</th><th>Tacchini</th><th>Anatre ed oche</th><th>Quaglie</th></tr><tr><td><200</td><td>100 mA</td><td>250 mA</td><td>130mA</td><td>45mA</td></tr><tr><td>Da 200 a 400 Hz</td><td>150mA</td><td>400 mA</td><td>Non consentito</td><td>Non consentito</td></tr><tr><td>Da 400 a 1500 Hz</td><td>200 mA</td><td>400 mA</td><td>Non consentito</td><td>Non consentito</td></tr></table>	Frequenza (Hz)	Polli	Tacchini	Anatre ed oche	Quaglie	<200	100 mA	250 mA	130mA	45mA	Da 200 a 400 Hz	150mA	400 mA	Non consentito	Non consentito	Da 400 a 1500 Hz	200 mA	400 mA	Non consentito	Non consentito	Art. 4 comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 4 comma 1
Frequenza (Hz)	Polli	Tacchini	Anatre ed oche	Quaglie																					
<200	100 mA	250 mA	130mA	45mA																					
Da 200 a 400 Hz	150mA	400 mA	Non consentito	Non consentito																					
Da 400 a 1500 Hz	200 mA	400 mA	Non consentito	Non consentito																					
6.5. le guidovie per i volatili da cortile sono progettate e collocate in modo che: 6.5.1. gli animali sospesi non incontrino ostacoli; 6.5.2. gli animali sospesi non siano coscienti per più di un minuto (polli) o per più di due minuti (anatre, oche, tacchini); 6.5.3. sia facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza , fino al punto di ingresso nella vasca; 6.6. vi è accesso alla vasca, per consentire il dissanguamento dei volatili che, una volta storditi, sono rimasti nella stessa in seguito a guasti o ritardi; 6.7. i ganci metallici sono adeguati alle dimensioni delle zampe degli animali;	Art. 14 comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 1																				
6.8. il livello di immersione dei volatili è corretto e può essere facilmente adeguato al tipo di animali macellati; 6.9. gli elettrodi sono applicati per tutta la lunghezza della vasca; 6.10. quando i ganci di sospensione passano sopra l'acqua sono in contatto continuo con la barra di messa a terra; 6.11. l'apparecchiatura è munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dall'aggancio all'ingresso nella vasca, in modo da calmare gli animali; 6.12. vi è un dispositivo che visualizza e registra i parametri elettrici fondamentali; 6.13. tali parametri possono essere visualizzati in una "sala di controllo" non direttamente visibile all'operatore che supervisiona lo stordimento.	Art. 14, comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 8 comma 1																				
7. Dispositivi di stordimento a gas mediante uso di biossido di carbonio a due fasi: 7.1. nella prima fase fino al 40% e nella seconda fase fino al 90% a	Art. 4, comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne}	Art. 4 comma 1																				

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

seconda della specie (solo per volatili da cortile; per i conigli non è ammesso).				☐ Prescr ^{ne}	
8. Stordimento a bassa pressione atmosferica: 8.1. esposizione degli animali ad una decompressione progressiva con riduzione dell'ossigeno disponibile al di sotto del 5% (solo per polli da carne di peso vivo NON superiore a 4kg); 8.2. durante la prima fase la velocità di decompressione non può essere superiore a quella equivalente a una riduzione della pressione atmosferica normale a livello del mare da 760 Torr a 250 Torr per un tempo non inferiore a 50 secondi; 8.3. la curva pressione-tempo deve essere regolata per garantire che tutti i volatili siano storditi irreversibilmente entro il tempo stabilito. 8.4. la camera deve essere sottoposta a prova di tenuta e i manometri devono essere calibrati prima di ogni sessione operativa e almeno una volta al giorno; 8.5. i dati della pressione del vuoto assoluto, del tempo di esposizione, della temperatura e dell'umidità devono essere conservati per almeno un anno.	Art. 4, comma 1 (Allegato I)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz^{ne} ☐ Prescr^{ne}	Art. 4 comma 1
9. I dispositivi di stordimento a gas sono progettati e costruiti in modo da: 9.1. ottimizzare lo stordimento mediante esposizione al gas; 9.2. evitare ferite o contusioni per gli animali; 9.3. ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati; 9.4. evitare l'accatastamento degli animali nel momento in cui si coricano; 9.5. i dispositivi sono dotati di un sistema di misurazione continua che permetta di visualizzare e registrare la concentrazione del gas e il tempo di esposizione; 9.6. sono dotati di un sistema di allarme visibile ed udibile se la concentrazione del gas scende al di sotto del livello richiesto, posizionato in maniera da essere chiaramente visibile al personale;	Art. 14, comma 1 (Allegato II)		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC		Art. 8 comma 1

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

Requisiti	Reg. CE 1099/2009	Evidenze	Giudizio ⁴	Provved ^{to}	D.Lgs. 131/2013 ¹
2. Il sopralluogo evidenzia che l'OSA esegue le operazioni di manutenzione su tutti gli strumenti previsti per la immobilizzazione;	Art. 9 comma 1		☐ Conf ☐ NA ☐ nc ☐ NC	☐ Sanz ^{ne} ☐ Prescr ^{ne}	Art. 5 comma 2

NOTA 1: Qualora la violazione non sia disciplinata dal Decreto Legislativo 131/2013 è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al **Decreto Legislativo 193/2007**.

NOTA 2: Valore consigliato da linee guida ministeriali sulla applicazione del regolamento (CE) n.1099/2009.

NOTA 3: La designazione del **responsabile del benessere animale NON si applica** ai macelli in cui vengono macellati **annualmente meno di 150.000 volatili o conigli**.

NOTA 4: Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 27/2021: nc = non conformità minore (che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali); NC = Non Conformità Maggiore

VERIFICA DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ALLA MACELLAZIONE (AVICUNICOLI), AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009

Valutazione complessiva e giudizio finale riferito al Regolamento (CE) 1099/2009

(Indicare CONFORME o, se NON CONFORME: riportare il numero relativo al punto della check-list con non conformità)

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE - VERIFICA DOCUMENTALE (PROCEDURE E REGISTRAZIONI)

1. GENERALITÀ

2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER
L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

PROTEZIONE BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE - VERIFICA CON SOPRALLUOGO

1. ABBATTIMENTO E ATTIVITÀ CORRELATE

2. STRUTTURE E ATTREZZATURE

3. MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER
L'IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO

Provvedimenti adottati (vedi sanzionatorio – riportare gli articoli)

Firma dell'OSA

Firma di chi ha effettuato il sopralluogo